

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FIP

(Estratto)

Art. 25 Infrazioni commesse dal pubblico

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

- 1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, **SANZIONE:**
 - **1 a volta AMMENDA del 25;**
 - **2 a volta AMMENDA del 50%;**
 - **3 a volta AMMENDA del 100%.**

- 2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano, **SANZIONE: AMMENDA del 10%.**

- 3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:
Uso di strumenti sonori ed uso di altri strumenti diversi dai sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:
 - **DEPLORAZIONE alla prima infrazione;**
 - **AMMENDA del 30% alla seconda infrazione;**
 - **AMMENDA del 50 % alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva ;**
 - **AMMENDA del 100% alla quarta e successiva infrazione.**



- 4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:
 - (a) sporadiche, **AMMENDA del 10%**;
 - (b) frequenti, **AMMENDA del 20%**.

- 5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:
 - (a) isolate e (d) frequenti, **AMMENDA del 10%** se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;
 - (b) collettive e (c) sporadiche, **AMMENDA del 20%**;
 - (b) collettive e (d) frequenti, **AMMENDA del 40%**.

- 6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
 - (a) isolato e (d) frequente, **AMMENDA del 10%** se tale da disturbare l'andamento della gara;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, **AMMENDA del 10%**;
 - (b) collettivo e (d) frequente, **AMMENDA del 20%**.

- 7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
 - (a) isolato e (c) sporadico, **AMMENDA del 10%**;
 - (a) isolato e (d) frequente, **AMMENDA del 20%**;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, **AMMENDA del 20%**;
 - (b) collettivo e (d) frequente, **AMMENDA del 40%**.

- 8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
 - (a) isolato e (c) sporadico, **AMMENDA del 10%**;
 - (a) isolato e (d) frequente, **AMMENDA del 30%**;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, **AMMENDA del 30%**;
 - (b) collettivo e (d) frequente, **AMMENDA del 60%**.

- 9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
 - (a) isolato e (c) sporadico, **AMMENDA del 30%**;

- (a) isolato e (d) frequente, **AMMENDA del 60%**;
(b) collettivo e (c) sporadico, **AMMENDA del 60%**;
(b) collettivo e (d) frequente, **AMMENDA del 100%**.
- 10)** Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
(a) isolato e (c) sporadico, **AMMENDA del 10%**;
(a) isolato e (d) frequente, **AMMENDA del 30%**;
(b) collettivo e (c) sporadico, **AMMENDA del 30%**;
(b) collettivo e (d) frequente, **AMMENDA del 60%**.
- 11)** Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:
(a) isolato e (c) sporadico, **AMMENDA del 30%**;
(a) isolato e (d) frequente, **AMMENDA del 60%**;
(b) collettivo e (c) sporadico, **AMMENDA del 60%**;
(b) collettivo e (d) frequente, **AMMENDA del 100%**.
- 12)** Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:
(A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa:
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente:
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 13)** Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:
(a) isolato, **AMMENDA del 30%**;
(b) ripetuto, **AMMENDA del 60%**.



14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

- (a) isolato, **AMMENDA del 60%**;
- (b) ripetuto, **AMMENDA del 100%**.

(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa:

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente:

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

- a) se di lieve entità **AMMENDA del 100%**;
- b) se di notevole entità **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.**

I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 25 precedente, nn.10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della **squalifica del campo di gioco per almeno due gare** ; se la gara è stata definitivamente interrotta, l'anzidetta sanzione è raddoppiata.

[2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di

manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, **la sanzione prevista dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate.**

Art. 27 Invasione del campo di gioco ed aggressione

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

- 1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'**ammenda** pari a:
 - per la prima volta al **30 %**;
 - per la seconda volta al **50 %**;
 - per la terza volta e le volte successive al **100 %**;

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

- 2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:
 - (A) commesso da individuo isolato, **AMMENDA del 50%**;
 - (B) commesso da più persone, **AMMENDA del 100%**.
- 3) L'invasione del campo di gioco:
 - (A) commessa da individuo isolato, **AMMENDA del 100%**;
 - (B) commessa da più persone, **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.**
- 4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:
 - (A) commessa da un individuo isolato, **SQUALIFICA DEL CAMPO DI**



GIOCO PER ALMENO DUE GARE .

(B) commessa da più persone, **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.**

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, **AMMENDA del 50%;**

(B) commesso da più persone, **AMMENDA del 100%.**

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE;**

(B) se commessa da più persone, **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.**

Art. 28 Altre ipotesi di aggressione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali

[1] Le sanzioni di cui all'art.27 comma 4 si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato.

[2] Le sanzioni indicate nel precedente articolo sono sostituite dalla **squalifica del campo di gioco per almeno quattro gare** ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità.

[3] La società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.

[4] La società ospitante è oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei tesserati.

[5] Alla società che ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni organizzate dalla medesima società, si applica **l'ammenda del 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.**

Art.28 bis Incidenti sui campi di gioco

[1] Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, alla società che risulti responsabile si applica la **punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria**, nonché la penalizzazione di un punto in classifica oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata **la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica.** La penalizzazione di un punto in classifica è applicabile soltanto nel caso in cui venga accertato dall'Organo competente la presenza di dolo o colpa grave da parte di tesserati e della società.

[2] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.



Art. 29 Proteste di tesserati

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:

- a) con l'**AMMONIZIONE** per la prima volta;
- b) con la **DEPLORAZIONE** per la seconda volta;
- c) con la **SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE** per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del “fallo tecnico” comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.

[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, **la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.**

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art.31.

Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

- (a) irrispettoso, **DEPLORAZIONE**;
- (b) offensivo, **SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE** ;
- (c) minaccioso o intimidatorio, **SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE**;
- (d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, **SQUALIFICA PER TRE GARE o INIBIZIONE PER GIORNI VENTUNO** .
- (e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, **SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO** .
- (f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, **SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO** .

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

- a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: **INIBIZIONE FINO A CINQUE MESI**.
- b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: **INIBIZIONE DA SEI MESI A TRE ANNI**.
- c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: **INIBIZIONE NON INFERIORE A CINQUE ANNI**.



[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

3) Comportamento

- (a) scorretto in fase di gioco, **AMMONIZIONE**;
- (b) scorretto, non in fase di gioco, **DEPLORAZIONE**;
- (c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, **SQUALIFICA PER UNA GARA**;
- (d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, **SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE** ;
- (e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, **SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.**

[3] I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

4) Comportamento

- (a) irrispettoso, **AMMONIZIONE**;
- (b) offensivo, **DEPLORAZIONE**;
- (c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, **SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE**;
- (d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, **SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO .**

5) Atti di violenza:

- (a) in fase di gioco **SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA**;
- (b) non in fase di gioco, **SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.**

[4] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[5] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale, **la sanzione è raddoppiata.**

Art. 31 Comportamenti non regolamentari

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara, sono puniti:

- (a) se sporadici con la **AMMONIZIONE** ;
- (b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la **DEPLORAZIONE.**

[2] I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la **SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE** con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.

[3] Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 siano stati tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la **SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.**



[4] In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con **l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.**

Art. 32 Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

[1] I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi. In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la **squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette.**

Art.33 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore e/o vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 31 a partire dalla deplorazione.

Art.34 Infrazioni amministrative

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art.137 e 138 Regolamento Organico:

- per la prima volta **AMMONIZIONE**;
- per la seconda volta **DEPLORAZIONE**;
- per la terza volta **AMMENDA pari al 50%** del massimale;
- per la quarta e le successive volte **AMMENDA pari al 100%** del massimale.

b) violazione artt.72 e 72bis Regolamento Esecutivo (Obbligo presenza medico e ambulanza con defibrillatore):

- per la prima volta **AMMENDA pari al 50%** del massimale;
- per la seconda volta **AMMENDA pari al 100%** del massimale;
- per la terza volta e le successive **SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.**



c) violazione degli artt.74 e 75 Regolamento Esecutivo (disposizioni in tema di omologazione ed efficienza dei campi di gioco):

- per la prima volta **AMMENDA del 50%** del massimale;
- per la seconda volta **AMMENDA del 100%** del massimale;
- per la terza volta **SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34.**

d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

- per la prima volta **AMMONIZIONE;**
- per la seconda volta **AMMENDA del 50%** del massimale;
- per la terza volta **AMMENDA del 100%** del massimale;
- per la quarta volta **PERDITA** della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di **0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.**

e) violazione dell'art.82 Regolamento Esecutivo (ordine pubblico sui campi di gioco):

- per la prima volta **AMMENDA del 25%** del massimale;
- per la seconda volta **AMMENDA del 50%** del massimale;
- per la terza volta e successive **AMMENDA del 100%** del massimale.

f) violazione dell'art.86 Regolamento Esecutivo (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri):

- per la prima volta **AMMENDA del 25%** del massimale;
 - per la seconda volta **AMMENDA del 50%** del massimale;
 - per la terza volta e successive **AMMENDA del 100%** del massimale.
- g)** violazione degli artt.85 e 87 Regolamento Esecutivo (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):
- per la prima volta **AMMENDA del 25%** del massimale;
 - per la seconda volta **AMMENDA del 50%** del massimale;
 - per la terza volta e successive **AMMENDA del 100%** del massimale.
- h)** violazione degli artt.90 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6, 91 Regolamento Esecutivo ;
- per la prima volta **AMMENDA del 25%** del massimale;
 - per la seconda volta **AMMENDA del 50%** del massimale;
 - per la terza volta e successive **AMMENDA del 100%** del massimale.
- i)** violazione dell'art.47bis Regolamento Esecutivo (impiego di persone inibite e mancata regolarizzazione del tesseramento delle stesse):
- per la prima volta **ammenda del 50%** del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;
 - per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'**ammenda pari al 100%** del massimale.
- l)** violazione ai commi 4 e 5 dell'art.85 Regolamento Esecutivo (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):
- per la prima volta **ammenda del 25%** del massimale;
 - per la seconda volta **ammenda del 50%** del massimale;
 - per la terza volta e le successive **ammenda del 100%** del massimale.



- m)** violazione art.92 Regolamento Esecutivo (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):
- **ammenda pari al 50%** del massimale.
- n)** violazione dell'art.112 comma 5 Regolamento Esecutivo (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):
- **ammenda di € 110,00.**
- o)** violazione dell'art.3, comma 2 Regolamento Esecutivo (mancato versamento tassa Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti):
- per la prima volta **ammenda pari al premio non versato**;
 - per la seconda volta **ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.**
- La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta.
- p)** violazione artt.121 e 122 Regolamento Organico (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):
- per la prima volta **AMMONIZIONE** e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
 - per la seconda **volta ammenda del 100%** del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
 - per la terza volta la Società inadempiente sarà **deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.**
- q)** violazione dell'art.59 Regolamento Esecutivo (mancato utilizzo della “lista N” in formato elettronico):
- per la prima volta **AMMENDA pari al 25%** del massimale;

- per la seconda volta **AMMENDA pari al 50%** del massimale;
- per la terza volta e successive **AMMENDA pari al 100%** del massimale.

Art. 35 Infrazioni relative alle misure di sicurezza

[1] Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza, a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne rapporto al Giudice Sportivo competente per il campionato cui la gara si riferisce.

[2] Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, può rimettere gli atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione del campo di gioco. Qualora detto Organo non fornisca i richiesti chiarimenti nel termine di giorni dieci, il Giudice deciderà nel merito.

[3] In caso di modifiche apportate dalla società, senza l'approvazione dell'Organo competente, si applica l'**AMMENDA del 40%**, con fissazione, a cura dell'Organo competente all'omologazione, di termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle prescrizioni regolamentari.

[4] In caso di recidiva, la **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.**

[5] In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa, anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene revocata e la società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto regolamentare.



[6] Ai fini della applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non concorrono con le altre infrazioni.

TABELLA A - MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013)

Campionati maschili	
Serie A	€ 3000.00
Primo Campionato Nazionale Dilettanti	€ 2000.00
Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C	€ 600.00
C regionale	€ 300.00
Serie D	€ 200.00
Promozione	€ 150.00
1 ^a e 2 ^a divisione	€ 100.00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100.00
Under gestiti dal Comitato Nazionale	€ 550.00
Amatori	€ 100.00